

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1260)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 17 giugno 1970 (V. Stampato n. 2334)*

**presentato dal Ministro della Sanità**  
(RIPAMONTI)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**  
(CARON)

**col Ministro delle Finanze**  
(BOSCO)

**col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(SEDATI)

**col Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO EMILIO)

**e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(MAGRI')

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 19 giugno 1970*

Modifiche ed integrazioni alla tabella dei diritti per la visita del bestiame, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

La tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame, delle carni, dei prodotti ed avanzi animali ai confini dello Stato, prevista dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificata ed integrata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099, e con legge 23 gennaio 1968, n. 30, è sostituita dalla seguente:

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
<b>A. — Animali mammiferi vivi:</b>		
I. Delle seguenti specie domestiche:		
a) cavalli, asini, muli e bardotti; della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo . . . . . per capo	1.000	1.000
b) della specie suina . . . . . per capo	400	400
c) della specie ovina e caprina . . . . . per capo	100	100
d) conigli . . . . . per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Delle seguenti specie selvatiche:		
equidi, ruminanti, suidi . . . . . per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Lemuri o proscimmie, chiroterri, insettivori, roditori, maldentati, monotremi . . . . . per 100 Kg.	500	500
IV. Altri:		
a) di peso unitario uguale o inferiore a 100 chilogrammi . . . . . per capo	500	500
b) di peso unitario superiore a 100 chilogrammi . . . . . per capo	1.000	1.000
<b>B. — Altri animali vivi:</b>		
I. Volatili da cortile (galli, galline, polli, anatre, oche, tacchini, faraone, e loro piccoli comunque allevati); piccioni domestici . . . . . per 100 Kg.	1.000	1.000
II. Uccelli e rettili . . . . . per 100 Kg.	1.000	1.000
III. Pesci, crostacei, molluschi (compresi i testacei) e mammiferi marini:		
a) diversi da quelli destinati alla alimentazione umana . . . . . per 100 Kg.	500	500
b) destinati alla alimentazione umana . . . . . per 100 Kg.	150	150
IV. Altri . . . . . per 100 Kg.	500	500
<b>C.* — Prodotti surgelati di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, atti all'alimentazione umana, esclusi i prodotti di cui alla successiva voce E, punto I . . . . . per 100 Kg.</b>	<b>1.000</b>	<b>—</b>
<b>D.* — Carni e frattaglie commestibili (compreso il lardo), comunque conservate o preparate; altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie; estratti e sughi di carne; minestre e brodi, preparati, contenenti carne:</b>		
I. Carni bovine congelate:		
a) per uso alimentare diretto . . . . . per 100 Kg.	500	—
b) per uso industriale . . . . . per 100 Kg.	500	—
II. Altri . . . . . per 100 Kg.	1.000	—
<b>E. — Pesci, crostacei e molluschi (compresi i testacei), atti alla alimentazione umana:</b>		
I. Freschi, refrigerati o congelati, surgelati . . . . . per 100 Kg.	150	—
II. Salati o in salamoia, secchi o affumicati . . . . . per 100 Kg.	200	—
III. Preparati o conservati . . . . . per 100 Kg.	450	—
<b>F. — Latte atto all'alimentazione umana (compreso quello di pecora e di capra):</b>		
I. Fresco, intero o scremato . . . . . per 100 Kg.	600	—
II. Conservato, concentrato o comunque preparato . . . . . per 100 Kg.	400	—
III. Latticello e siero di latte . . . . . per 100 Kg.	100	—

\* Allorquando il prodotto animale sia costituito da solo condimento, il prodotto in importazione non è soggetto al diritto di visita.

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DENOMINAZIONE DEGLI ANIMALI DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI	DIRITTO DI VISITA (1)	
	In importazione Lire	In esportazione Lire
G. — Creme di latte, fresche, conservate, concentrate o comunque preparate; burro; formaggi e latticini . . . . per 100 Kg.	500	—
H. — Uova di volatili in guscio o sgusciate, albume e giallo d'uova freschi, refrigerati, congelati, essiccati o altrimenti conservati:		
I. Uova da cova . . . . . per 100 Kg.	1.000	—
II. Uova in guscio per uso alimentare . . . . per 100 Kg.	200	—
III. Altri . . . . . per 100 Kg.	500	—
I. — Miele naturale . . . . . per 100 Kg.	1.000	—
K. — Organi, ghiandole e tessuti, per usi opoterapici . . per 100 Kg.	1.000	—
L. — Setole, crini, peli, piume, penne e loro cascami; ossa, corna, unghie, zoccoli, artigli, becchi, e loro polveri e cascami per 100 Kg.	50	—
M. — Budella, vesciche e cagli, freschi, congelati, salati o secchi per 100 Kg.	500	—
N. — Altri avanzi di origine animale, non nominati né compresi altrove, soggetti a visita sanitaria . . . . . per 100 Kg.	50	—
O. — Strutto ed altri grassi atti all'alimentazione umana, di origine animale, allo stato naturale o comunque preparati e conservati; prodotti contenenti strutto o altri grassi di origine animale, atti all'alimentazione umana . . . . . per 100 Kg.	500	—
P. — Grassi ed oli animali, compresi quelli di pesci e di mammiferi marini, destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari . . . . . per 100 Kg.	50	—
Q. — Cera d'api . . . . . per 100 Kg.	500	—
R. — Mangimi:		
I. Semplici, di origine animale (farine, escluse quelle di ossa; latte, latticello e siero di latte, in polvere; grassi, oli, carni ed altri prodotti per uso zootecnico) . . . . . per 100 Kg.	50	—
II. Composti, contenenti mangimi semplici di origine animale per 100 Kg.	100	—
S. — Pelli gregge:		
I. Fresche, fresche salate o salate . . . . . per 100 Kg.	250	—
II. Secche o secche salate . . . . . per 100 Kg.	300	—
T. — Lane in massa, peli fini o grossolani, in massa:		
I. Sucidati . . . . . per 100 Kg.	100	—
II. Lavati, anche carbonizzati . . . . . per 100 Kg.	200	—
U. — Cascami di lana e di peli (fini o grossolani) . . . per 100 Kg.	50	—

(1) La visita sanitaria è integrata, eventualmente, da operazioni diagnostiche e da ricerche di laboratorio; il diritto di visita è, pertanto, comprensivo delle relative spese. Le operazioni diagnostiche e le ricerche di laboratorio possono essere effettuate, su disposizione del Ministero della sanità, anche dopo lo sdoganamento, nel primo comune di destinazione.